

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente gli stipendi minimi dei segretari comunali
 e le indennità da accordare dal Cantone

(del 15 luglio 1953)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il decreto legislativo del 15 marzo 1948, che succede a una lunga serie di provvedimenti legislativi intesi ad assicurare un onorario minimo ai segretari comunali, deve essere modificato per le ragioni che qui appresso esponiamo.

Già in data 9 agosto 1950, l'Unione dei segretari comunali, presentava una istanza formulando la proposta che il minimo di onorario fosse stabilito in ragione di Fr. 7,— per ogni abitante residente nel Comune.

Se a quella data la proposta poteva essere ritenuta prematura, oggi siamo dell'avviso che il decreto 15 agosto 1948 va riesaminato già per il fatto che la istituzione dell'attestato di abilitazione A e B per la carica di segretario comunale richiede da questi funzionari una maggiore preparazione. Ma altre considerazioni consigliano la revisione del decreto in esame: il costante aumento del lavoro dipendente dalla nuova legislazione ed in specie dalla nuova LOC; la diserzione dai concorsi per la carica di segretario da parte degli individui idonei e quindi numero sempre crescente dei Comuni che non trovano un segretario; la stridente sperequazione degli stipendi attualmente corrisposti ai segretari da vari Comuni. Inoltre, l'aumento dell'indice del costo della vita a far epoca dal 1948 è pure un fattore che non va dimenticato.

Secondo la legislazione attuale gli onorari minimi dei segretari comunali sono i seguenti:

Comuni fino a 1000 abitanti Fr. 4,50 per abitante;

Comuni fino a 3000 abitanti:

per i primi 1000 abitanti Fr. 4.500,— e per i rimanenti Fr. 1,—;

Comuni fino a 4000 abitanti:

per i primi 3000 abitanti Fr. 6.500,— e per i rimanenti Fr. 0,30;

Comuni con oltre 4000 abitanti:

per i primi 4000 abitanti Fr. 7.300,— e per i rimanenti Fr. 0,10.

Nessun Comune può assegnare al segretario un onorario inferiore a franchi 450,—. Attualmente lo Stato corrisponde ai Comuni, per il servizio di cancelleria, una indennità annua di Fr. 0,90 per abitante, ritenuto un minimo di Fr. 200,— e un massimo di Fr. 900,—.

Nel disegno di decreto che sottoponiamo al vostro esame, il miglioramento da apportare agli stipendi minimi risulta dal paragone fra l'articolo 1 del D.L. 15 marzo 1948 e l'articolo 1 del progetto. L'onorario minimo è stabilito in ragione di Fr. 7,— per ogni abitante, come alla proposta formulata dall'Unione dei segretari comunali.

Il maggior onere per lo Stato ammonta a Fr. 32.000,— in cifra tonda. L'aumento teorico dell'onere dei Comuni è calcolato in Fr. 268.000,—: ma poiché numerosi Comuni già consentono al loro segretario un onorario che sorpassa il minimo di legge, l'aumento effettivo sarà di Fr. 119.652,— così ripartiti:

- a) a carico di 14 Comuni con oltre 1000 abitanti, Fr. 14.644,—,
 in media Fr. 1.045,— per Comune;

b) a carico di 183 Comuni con meno di 1000 abitanti, Fr. 105.008,—, in media Fr. 573,— per Comune.

L'aumento medio del fabbisogno da coprire con il prelevamento dell'imposta sarebbe irrilevante nei 14 Comuni con oltre 1000 abitanti e nei 183 Comuni con meno di 1000 abitanti del 3,2% che potrà essere ulteriormente attenuato con l'aumento previsto del sussidio straordinario da Fr. 10.000,— a Fr. 20.000,—. Se fosse adottato il disegno di decreto allegato, in 60 Comuni, di cui 19 aventi oltre 1000 abitanti (su 83) e 41 con meno di 1000 abitanti (su 224) non vi sarebbe nessun effettivo maggior onere finanziario in quanto lo stipendio già attualmente corrisposto supera i nuovi minimi.

Per la corrisponsione del sussidio straordinario ai Comuni montani e rurali in situazione economica disagiata, vi proponiamo di iscrivere in bilancio un credito annuo di Fr. 20.000,— (attualmente Fr. 10.000,—).

Per favorire il consorzio dei Comuni che intendono valersi di un segretario comunale unico, abbiamo prevista la possibilità di aumentare fino al 50% il sussidio spettante ai singoli Comuni, e aumentato a Fr. 350,— (ossia di Fr. 100,—) il minimo assoluto.

Questa disposizione dovrebbe consigliare quei Comuni economicamente deboli e che particolarmente necessitano della coadiuvazione di un segretario qualificato a ricercare nella formula del consorzio una soluzione idonea ai loro problemi e contemporaneamente meno onerosa per la cassa comunale.

Il disegno di decreto che proponiamo alla vostra approvazione risponde alle richieste dell'Unione dei segretari comunali e mette in situazione, se non brillante almeno decorosa, dei funzionari dai quali dipende in gran parte il corretto funzionamento dei Comuni. L'aumento degli onorari renderà possibile di accedere alla carica a persone qualificate.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Celio

Il Cons. Segr. di Stato :
Canevascini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente gli stipendi minimi dei segretari comunali
e le indennità da accordare dal Cantone

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 15 luglio 1953 n. 439 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Lo stipendio minimo dei segretari comunali, ivi comprese le eventuali indennità di rincaro, è stabilito in base alla popolazione di ordinaria residenza del Comune risultante dal censimento federale in vigore all'epoca della nomina, come segue :

- a) sino a 1000 anime, Fr. 7,— per abitante;
- b) sino a 2000 anime, per i primi 1000 abitanti Fr. 7.000,—
e per gli altri Fr. 2,— per ognuno;

- c) sino a 3000 anime, per i primi 2000 abitanti Fr. 9.000,—
e per gli altri Fr. 1,— per ognuno;
- d) sino a 4000 anime, per i primi 3000 abitanti Fr. 10.000,—
e per gli altri Fr. 0,50 per ognuno;
- e) oltre 4000 anime, per i primi 4000 abitanti Fr. 10.500,—
e per gli altri Fr. 0,20 per ognuno.

§. Nessun Comune potrà assegnare al proprio segretario uno stipendio inferiore a Fr. 700,—.

Art. 2. — Lo Stato corrisponde ai Comuni per il servizio di cancelleria una indennità anua di Fr. 1,— per abitante ritenuto un minimo di Fr. 250,— ed un massimo di Fr. 900,—.

Art. 3. — Ai Comuni montani e rurali in situazione disagiata, tenuto conto del moltiplicatore d'imposta e di ogni altra particolare condizione, lo Stato corrisponde un sussidio straordinario fino ad un massimo del 25 % dello stipendio minimo del segretario. A tale scopo, viene stanziato in bilancio un credito annuo di Fr. 20.000,—. La ripartizione sarà stabilita dal Dipartimento dell'interno mediante decreto, pubblicato nel Foglio ufficiale.

Contro tale decreto i Comuni possono ricorrere al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Art. 4. — Qualora più Comuni, in situazione disagiata, si riuniscono in consorzio per la nomina di un segretario unico, lo stipendio è stabilito sulla base della popolazione complessiva dei Comuni consorziati.

In tale caso il sussidio spettante ad singoli Comuni, a norma dell'art. 2, potrà essere aumentato dal Consiglio di Stato fino al 50 %, ritenuto un minimo di Fr. 350,—; resta impregiudicato il sussidio straordinario previsto nell'art. 3.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGATIVE

Art. 5. — Con l'entrata in vigore del presente decreto i regolamenti comunali devono essere messi in consonanza con le prescrizioni dell'art. 1.

Art. 6. — Il presente decreto abroga quello del 15 marzo 1948 ed ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

Art. 7. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.

